

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(Istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC 0000227 del 23/05/2018)

N. 10 DEL 25-02-2023

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO, in presenza, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio direttivo in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'ing. FABRIZIO FONNESU, in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore, dott. GIULIO E. M. PLASTINA, per la redazione del verbale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FONNESU FABRIZIO	X		ALTAVILLA LUIGI		X
ESPOSITO MICHELE	X		DI PINTO STELLA		X
LOJ GIOSUE'	X				
COMITI ANGELO	X				
MUREDDU GIANLUCA	X				
GALLO TOMMASO EMILIO	X				
SPANU LUCIA MARIA	X				
SCOTTO GIOVANNA		X			
CHERCHI VALENTINA	X				

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IRICHIAMATI

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante *"Legge quadro sulle aree protette"* e, in particolare, l'art. 9, comma 1 che stabilisce che l'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica);
- la legge 4 gennaio 1994, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 6 del 10 gennaio 1996, recante *"Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 215 del 13 settembre 1996, recante *"Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena"*;
- la Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante *"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"*, che colloca gli Enti Parco nazionali nella tabella IV concernente gli enti preposti a servizi di pubblico interesse;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss. mm. e ii.;

VISTI

- il Regolamento di contabilità di questo Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 12 dicembre 2008 e approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08 aprile 2009;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 29 luglio 2009;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;

RICHIAMATI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito riportati:

- N. 0000026 del 02/02/2018, con il quale l'ing. Fabrizio FONNESU è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica di anni cinque a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo;
- N. 0000227 del 23 maggio 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con scadenza fissata al 6 giugno 2023;
- N. 0000218 del 26 luglio 2019, con il quale il dott. Gianluca MUREDDU è stato nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;
- N. 0000189 del 01 settembre 2020, con il quale il dott. Tommaso Emilio GALLO è stato nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;
- N. 0000268 del 28 dicembre 2020, con il quale la sig.ra Lucia SPANU è stata nominata componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;
- N. 0000270 del 01 luglio 2021 con il quale la dott.ssa Giovanna SCOTTO è stata nominata

componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;

- N. 0000318 del 01 settembre 2022 con il quale la sig.ra Valentina CHERCHI è stata nominata componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per la durata in carica stabilita con il suddetto Decreto N. 0000227 del 23 maggio 2018;

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze N. 3953 del 19 dicembre 2019 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 6539 in data 24/12/2019 - con il quale è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del Decreto stesso;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2021 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 2313 in data 25/05/2021 - con il quale il sig. Luigi ALTAVILLA, funzionario in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, è stato nominato componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena in sostituzione della sig.ra Antonella Bussu (dimissionaria) per il restante periodo del mandato;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2021 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 5039 in data 02/11/2021 - con il quale la dott.ssa Stella DI PINTO, funzionario in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stata nominata Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena in sostituzione della dott.ssa Anna Rosa Cuccui (dimissionaria) per il restante periodo del mandato;

VISTO il Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica, N. 306 del 05 agosto 2022 - rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr. 3938 del 08/08/2022 - con il quale è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena il dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina;

VISTO il contratto di natura privatistica siglato tra il Presidente dell'Ente Parco ing. Fabrizio Fonnesu e il Direttore dell'Ente Parco dott. Giulio Ermenegildo Maria Plastina, rubricato al nr. 4231 del 01 settembre 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 40 del 16.12.2022, approvato con Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 0009998.24-01-2023, rubricata al protocollo di questo Ente Parco al nr. 310 del 25/01/2023;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm. e ii.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e ss.mm. e ii.;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm. e ii.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

- le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;

PRESO ATTO CHE

- in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36 come convertito dalla Legge 29 giugno n. 79 recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, il Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 2022 ha approvato la modifica al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sopra richiamato;

- con lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante *“Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, si è inteso intervenire sull’attuale versione del D.P.R. 62/2013 al fine di adeguarne le disposizioni soprattutto in relazione al sempre più frequente utilizzo di tecnologie informatiche per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché al rispetto di principi di carattere ambientale ed energetico;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 54, comma 5, che prevede che *“ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1”* del medesimo articolo e che al codice di comportamento di ciascuna pubblica amministrazione *“si applicano le disposizioni del comma 3”* del medesimo articolo;

PRESO ATTO che nell’ottica di valorizzare una costruzione progressiva del codice, aperta alla più ampia partecipazione, il processo di formazione prevede la stesura di una prima bozza di codice che il RPCT sottopone all’organo di indirizzo perché adotti una prima deliberazione, preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa, al fine di recepire le eventuali osservazioni/considerazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2023 il Consiglio direttivo di questo Ente Parco ha proceduto all’adozione della bozza di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;

- il documento di che trattasi è stato sottoposto a procedura partecipativa - come da avviso pubblicato in data 15 gennaio 2023 nella homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Ente parco - al fine di recepire le eventuali osservazioni/considerazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati;

- in data 26 gennaio 2023 con nota protocollo 329 il Direttore di questo Ente parco invitava il Presidente dell’Ente Parco e il Presidente della Comunità del Parco, i membri del Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, a far pervenire in forma scritta, anche per mail, eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni al documento di che trattasi;

- entro il termine previsto del 10 febbraio 2023 non risulta pervenuta a questo Ente Parco alcuna osservazione/considerazione in merito;

RILEVATO CHE esperita la procedura partecipativa è stata redatta la versione definitiva del documento in argomento da sottoporre al parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii;

PRESO ATTO CHE

- con nota rubricata al n. 941 del 16 febbraio 2023, questo Ente Parco - in conformità a quanto disposto dall’art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle linee guida approvate dall’Anac con Delibera 177 del 19 febbraio 2020 - chiedeva l’espressione del parere obbligatorio da parte dell’OIV dott.ssa Dall’Anese, sul codice di comportamento dei dipendenti, adottato in bozza con la richiamata deliberazione del Consiglio direttivo n. 5/2023;

- con nota rubricata al n. 967 del 17 febbraio 2023, la dott.ssa Dall’Anese comunicava l’espressione del proprio parere favorevole all’approvazione del Codice di comportamento di questo Ente Parco;

VISTO il parere espresso dal Direttore di questo Ente Parco in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del *Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena* - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voto espresso in forma palese, all'**UNANIMITA'** dei presenti votanti e aventi diritto

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. DI APPROVARE il *Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena* - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli adempimenti di competenza, *ex art. 9, comma 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.*

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese, per appello nominale e ad **UNANIMITA'** dei presenti votanti e aventi diritto

ALTRESI' DELIBERA DI DICHIARARE

il presente atto immediatamente eseguibile, per poter dare corso fin da subito agli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Maddalena

IL DIRETTORE
PLASTINA GIULIO E.M.

IL PRESIDENTE
FONNESU FABRIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 25/02/2023 avente ad oggetto: CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - APPROVAZIONE - **ERRATA CORRIGE**

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 25/02/2023 richiamata in oggetto;

RISCONTRATA l'erronea attribuzione al suddetto atto, per mero errore materiale, della votazione ad unanimità da parte dei consiglieri presenti votanti e aventi diritto, in quanto la stessa è stata votata **a maggioranza**, due astenuti nelle persone dei consiglieri Loj e Spanu;

DATA la necessità di procedere ad una *errata corrige* della suddetta deliberazione;

RENDE NOTO CHE

la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 25/02/2023 **non è da intendersi approvata ad unanimità da parte del Consiglio direttivo di questo Ente ma a maggioranza dei presenti votanti e aventi diritto, con astenuti i consiglieri Loj e Spanu.**

Il presente Avviso costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 25/02/2023

Il Direttore

dott. Giulio Ermenegildo M. Plastina

Il presente Avviso del 03/03/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stato messo in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco con n. 119/2023 del registro.

Il Direttore

dott. Giulio Ermenegildo M. Plastina





Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049
www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ENTE PARCO NAZIONALE *dell'* ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



INDICE

PREMESSE

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)

ARTICOLO 2 (FINALITÀ)

ARTICOLO 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

ARTICOLO 4 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)

ARTICOLO 5 (REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ)

ARTICOLO 6 (PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI)

ARTICOLO 7 (CONFLITTI DI INTERESSE)

ARTICOLO 8 (ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE)

ARTICOLO 9 (OBBLIGO DI ASTENSIONE)

ARTICOLO 10 (PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

ARTICOLO 11 (TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ)

ARTICOLO 12 (COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI)

ARTICOLO 13 (COMPORTAMENTO IN SERVIZIO)

ARTICOLO 14 (UTILIZZO DELLE RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI)

ARTICOLO 15 (UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA)

ARTICOLO 16 (COMPORTAMENTO NELL'USO DEI SOCIAL MEDIA)

ARTICOLO 17 (UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA)

ARTICOLO 18 (RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE)

ARTICOLO 19 (ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE)

ARTICOLO 20 (DISPOSIZIONI PER IL DIRETTORE)

ARTICOLO 21 (CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI)

ARTICOLO 22 (RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE)

ARTICOLO 23 (MONITORAGGIO E VIGILANZA. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

ARTICOLO 24 (STRUMENTI DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI FORMAZIONE)

ARTICOLO 25 (DISPOSIZIONI FINALI)

PREMESSE

Le risorse umane sono il più importante patrimonio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e ne costituiscono il capitale di efficacia, intelligenza, reputazione e prospettive. Solo con il pieno coinvolgimento, ad ogni livello, di tutto il personale e la piena collaborazione, l'Ente Parco può pienamente assolvere alla sua missione istituzionale.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, ispirato a principi di correttezza, pari opportunità e riconoscimento del merito. L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto nel quale obiettivo primario è quello di soddisfare le necessità e le aspettative di tutti gli interlocutori, attraverso un elevato standard di professionalità e la negazione di ogni condotta che si ponga in contrasto con le disposizioni di legge e con i valori che l'ente parco intende promuovere.

ARTICOLO 1 (DEFINIZIONI)

1. Nel presente documento si utilizzano i termini che seguono con le definizioni corrispondentemente indicate:
 - a) Ente Parco: Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
 - b) Codice: il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco;
 - c) Codice generale: il Codice di comportamento valido per tutti i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - d) Dipendenti il personale di cui al successivo articolo 3;
 - e) Responsabile dell'ufficio: si intende colui che è preposto al coordinamento dell'Area o Ufficio;
 - f) Ufficio: si intende l'unità organizzativa che compone la struttura dell'Ente Parco (Direzione, Aree e Servizi);
 - g) Ufficio Procedimenti disciplinari: unità organizzativa per la predisposizione e gestione dei pro-cedimenti disciplinari (UPD);
 - h) ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - i) PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
 - j) Responsabile posizione organizzativa: personale di categoria C (ora area collaboratori) al quale è conferito l'incarico;
 - k) PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - l) RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - m) PIAO: Piano Integrato di attività e organizzazione
 - n) CUG: Comitato Unico di Garanzia.

ARTICOLO 2 (FINALITÀ)

1. Il Codice definisce le regole di comportamento alle quali tutti i dipendenti dell'Ente Parco sono tenuti a uniformarsi nello svolgimento della propria attività istituzionale, nonché nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, con osservanza dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità, ispirandosi ai principi di buona condotta e decoro.
2. Il Codice integra e specifica le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. L'Ente Parco contrasta ogni discriminazione, promuove l'onestà intellettuale e morale, il decoro, la correttezza e la lealtà nei rapporti personali e professionali di tutti i dipendenti, promuovendo il rispetto di principi, regole, anche morali e comportamenti coerenti con i predetti valori fondamentali.

4. Il Codice rappresenta una misura attuativa delle strategie di prevenzione della corruzione ed è strumento integrativo del piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

5. Il Codice, assieme al piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), è pubblicato sul sito internet istituzionale www.lamaddalenapark.it.

ARTICOLO 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Sono tenuti al rispetto del Codice: tutti i dipendenti dell'Ente Parco assunti a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi il Direttore, il personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nonché le categorie di soggetti di cui al successivo comma 2. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 54, co. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai Direttore dell'Ente Parco e all'UPD compete la vigilanza sul rispetto del Codice.

2. Le disposizioni contenute nel Codice sono estese, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, esperti o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, o a qualsiasi altro titolo, ivi compresi i membri degli organi istituzionali nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente Parco.

3. Ai fini di cui al comma 2 il Codice è allegato agli atti di incarico e ai contratti di acquisizione di consulenze, di collaborazioni e di beni, servizi e lavori, i quali altresì prevedono l'inserimento di apposite disposizioni volte a far conoscere il Codice stesso, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nelle Amministrazioni pubbliche, il PIAO nonché le apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti anche con particolare riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

ARTICOLO 4 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE)

1. I dipendenti, nell'espletamento dei propri compiti e funzioni, conformano la loro condotta ai doveri Costituzionali di buon andamento e imparzialità e di servizio esclusivo con disciplina e onore, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. Conformano, altresì, la propria condotta al rispetto dei principi in materia di prevenzione della corruzione.

2. Tutti i dipendenti:

- rispettano i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, respingendo ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire indebitamente sul normale svolgimento delle attività e astenendosi nelle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente Parco. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti;
- esercitano i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia, garantendo, nella gestione di risorse pubbliche, l'equilibrato rapporto tra qualità dei risultati e contenimento dei costi, in ragione del ruolo e della funzione assegnati;
- nei rapporti con i destinatari dell'attività istituzionale, i dipendenti assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che

abbiano effetti negativi sui destinatari stessi o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori tutelati dalla normativa vigente.

3. I dipendenti dimostrano, altresì, la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

ARTICOLO 5 (REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ)

1. Nel rispetto del principio di imparzialità, i dipendenti non chiedono né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità. Non accettano, per sé o per altri, sotto qualunque forma, regali o altre utilità, che sottintendano scambio di favori, salvo quelli d'uso, di modico valore reale o commerciale, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150,00 euro annui, intesi anche in via cumulata e sotto forma di sconto. Tali benefici comprendono, a titolo esemplificativo, regali, intrattenimento e ospitalità, donazioni, viaggi, scambio di informazioni riservate.

2. La fattispecie di cui al comma precedente si applica anche ai rapporti tra dipendenti e superiori gerarchici.

3. Qualora nell'anno solare il valore dei beni o servizi o altre utilità ricevuti dovesse superare il limite fissato al comma 1, gli stessi dovranno essere restituiti o devoluti per i fini istituzionali dell'Amministrazione.

4. Il Direttore vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 4 del D.P.R. 62/2013, da parte del personale assegnato alla struttura di cui egli è responsabile.

5. Il personale non accetta incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati, che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'Ente Parco.

ARTICOLO 6 (PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI)

1. Nel rispetto della vigente disciplina del diritto di associazione, e fermo restando il divieto di aderire ad associazioni segrete o che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, i dipendenti comunicano per iscritto al Direttore la propria adesione o partecipazione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ente parco, a prescindere dal loro carattere riservato o meno; a tale fine, allegano i relativi statuti o gli atti costitutivi. L'obbligo di comunicazione non si applica per l'adesione a partiti politici o a sindacati. Il Direttore, qualora ravvisi elementi di interferenza dall'esame della documentazione pervenuta, adotta le opportune soluzioni organizzative.

2. Relativamente alle adesioni già in essere, la comunicazione di cui al punto 1, di cui è garantita la riservatezza anche mediante idonei strumenti informatici, è resa entro quindici giorni:

- a) dal momento dell'assunzione;
- b) dal momento dell'assegnazione a nuova struttura organizzativa;
- c) dal momento in cui è nota la possibile interferenza con le attività assegnate al dipendente.

3. Il Direttore accerta l'eventuale presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, e verifica che gli ambiti di interesse tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale o finanziario, non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento dell'attività dell'Ente Parco.

4. I dipendenti non inducono altri colleghi ad aderire ad associazioni od organizzazioni né esercitano pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

ARTICOLO 7 (CONFLITTI DI INTERESSE)

1. I dipendenti evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interesse. Quest'ultimo si concretizza quando, per lo svolgimento di una determinata attività i dipendenti colgono l'opportunità di agire in concorrenza o in contrasto con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, a proprio vantaggio o a danno di altri.

2. I dipendenti, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, all'atto dell'assegnazione alla struttura organizzativa, informano il Direttore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati e pubblici in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano in corso o abbiano avuto negli ultimi tre anni. Nell'ambito di tali comunicazioni, i dipendenti specificano, altresì, se, nei confronti dei soggetti conferenti gli incarichi, sussistano rapporti finanziari che coinvolgono interessi propri, ovvero di parenti ed affini entro il secondo grado, ovvero del coniuge o del convivente.

3. Si manifesta conflitto di interessi anche nei casi di adesione o appartenenza ad associazioni che beneficino di contributi, sovvenzioni, patrocini, concessioni amministrative, locazioni attive e passive e comunque di vantaggi economici di ogni genere, o nel caso in cui queste partecipino mediante benefici economici a qualsiasi titolo al bilancio dell'Ente. Nel caso in cui tali prestazioni vengano effettuate a titolo gratuito, nei confronti di enti che svolgono attività sociali, assistenziali o di beneficenza e senza alcun fine di lucro, l'amministrazione può disporre l'esclusione dall'applicazione della procedura di cui al comma precedente.

4. Il conflitto di interessi di cui al primo comma, oltre alle situazioni descritte al comma 2 del presente articolo, riguarda interessi di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, ivi compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

5. I collaboratori esterni dell'Ente Parco sono tenuti a comunicare, mediante la sottoscrizione di apposita modulistica, situazioni di conflitto di interesse, o la presenza di rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado ovvero relativi al coniuge o al convivente, nei confronti dei dipendenti dell'Ente Parco.

ARTICOLO 8 (ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE)

1. Il dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (divieto di "pantouflage").

2. In funzione del divieto di cui al precedente comma:

a) il dipendente all'atto dell'assegnazione al Servizio e ogni qualvolta il cambiamento delle attività di competenza lo richieda è tenuto a dichiarare di essere consapevole del divieto di "pantouflage";

b) il dipendente che riceva proposte o abbia contatti con soggetti privati in vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale che comportino la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Parco deve darne tempestiva comunicazione al Direttore del Parco; entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione il Direttore, comunica al dipendente se nel caso specifico si configuri l'ipotesi di violazione del divieto di "pantouflage";

c) entro 5 giorni lavorativi da quando sia formalmente prevista la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, il Direttore comunica al dipendente se il medesimo sia o meno un soggetto a cui si applica il divieto di "pantouflage". Il dipendente cui venga comunicato di essere soggetto al divieto è tenuto a rilasciare, entro 10 giorni dalla richiesta, una dichiarazione con cui assume l'impegno di rispettare il divieto di "pantouflage" nonché di trasmettere annualmente, nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, una dichiarazione che attesta l'assenza di violazione del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento.

Il dipendente che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera b) deve darne tempestiva comunicazione al Direttore ovvero, in caso di coincidenza dei ruoli, al Presidente dell'Ente Parco.

ARTICOLO 9 (OBBLIGO DI ASTENSIONE)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero:

a) del coniuge o di conviventi, di suoi parenti ed affini entro il secondo grado, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

b) di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

c) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

d) di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

e) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che possano anche provocare danni all'immagine dell'Istituto dovuti al mancato rispetto, tra l'altro, del principio di imparzialità.

2. Nel caso in cui un dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, deve informare per iscritto il Direttore. La comunicazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima rispetto al termine previsto per l'adozione degli atti, che vincolano il dipendente ad astenersi fornendo nella comunicazione notizie circa la natura del conflitto e dichiarando l'intenzione di astenersi.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma precedente, il Direttore, sulla base di una immediata istruttoria mirata a raccogliere i relativi elementi informativi, valuta la fondatezza della richiesta di astensione e comunica per iscritto le proprie conclusioni motivate al dipendente.

4. Sull'astensione del Direttore decide il Presidente del Parco.

5. Il Direttore che sia venuto comunque a conoscenza, per ragioni di servizio, di possibili situazioni di conflitto di interessi riguardanti i propri collaboratori, è tenuto ad adottare ogni iniziativa utile a garantire il corretto ed imparziale svolgimento dell'azione amministrativa.

6. Per il personale che svolge attività finalizzata al perfezionamento di atti e contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 si applica l'articolo 42 del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 10 (PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

1. L'Ente Parco, al fine di adeguare la soglia dei doveri minimi di diligenza, imparzialità e buona condotta, attua al suo interno una serie di interventi per promuovere per chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione, il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, secondo i principi della legge 9 novembre 2012, n. 190, nell'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione ANAC (PNA) e del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Ente Parco.

2. Il PTPCT è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione definisce e formula la propria strategia di prevenzione della corruzione, individuando le aree di rischio in relazione alla propria specificità, mappando i processi, valutando i possibili rischi di corruzione che in essi si possono annidare ed individuando le misure atte a neutralizzare o a ridurre tali rischi.

3. Il Direttore concorre all'attuazione del sistema di gestione del rischio corruzione, individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, definendo le misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi, monitorando sull'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione e diffondendo tra i dipendenti assegnati ai propri uffici una cultura organizzativa basata sull'integrità. Il Direttore è responsabile della corretta pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione anche nel caso in cui gli adempimenti in materia di gestione del rischio siano delegati a uno o più collaboratori.

4. Tutti i dipendenti ed i soggetti individuati all'art. 3 rispettano le prescrizioni contenute nel PTPCT e partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e segnalano, in forma scritta, direttamente al responsabile per la prevenzione della corruzione le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

5. Chiunque venga direttamente a conoscenza di situazioni di illecito nell'Ente Parco, riguardo ad atti e comportamenti, anche omissivi, già concretizzatisi, a reati o irregolarità amministrative e gestionali che possano produrre danno all'interesse pubblico, provvede all'immediata segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), anche attraverso l'uso dell'apposita piattaforma Whistleblowing messa a disposizione dall'Ente Parco per consentire segnalazioni di illeciti con la tutela dell'anonimato, come previsto dalla L.179/17; ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile per condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Le segnalazioni devono essere circostanziate e devono essere presentati elementi a comprova di quanto viene dichiarato.

6. I dipendenti che denuncino un illecito hanno diritto all'anonimato, salvo che prestino formale consenso alla rivelazione della loro identità all'interessato che ne faccia richiesta, nel rispetto della normativa vigente.

7. La diffusione impropria dell'identità di colui che abbia denunciato l'illecito e degli altri dati collegati alla denuncia stessa è soggetta a sanzione disciplinare.

ARTICOLO 11 (TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ)

1. I dipendenti assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ente

Parco secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT).

I dipendenti segnalano al Direttore o al Responsabile dell'Ufficio qualora individuato le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento, aggiornamento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e garantendo la tracciabilità dei processi decisionali adottati dagli stessi. Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice collaborano e si rendono disponibili alle richieste di chiarimento eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività del RPCT.

2. I predetti soggetti curano l'acquisizione della documentazione utile alle attività, garantendone la tracciabilità attraverso la registrazione al protocollo informatico.

3. Laddove i sopradetti soggetti dovessero cessare la loro opera presso l'Ente Parco, si premurano di predisporre una relazione che costituisca passaggio di consegne e lasciano a disposizione dell'Amministrazione la documentazione utile.

4. Il Direttore ha l'obbligo di monitorare ed indirizzare l'andamento delle attività di competenza dell'Ente Parco al fine di garantire costantemente il tempestivo e completo flusso delle informazioni da pubblicare ed il loro aggiornamento.

ARTICOLO 12 (COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI)

1. Nei rapporti privati con colleghi o esterni, a qualsiasi titolo intrapresi, i dipendenti non sfruttano né menzionano la posizione che ricoprono nell'Ente Parco per ottenere utilità che non spettino loro.

2. I dipendenti si astengono dal tenere i seguenti comportamenti:

- a) esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione o assumere altri impieghi alle dipendenze presso privati o pubbliche amministrazioni o accettare cariche in società costituite al fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina sia stata preventivamente autorizzata dall'Ente Parco, fatte salve le fattispecie in deroga consentite dalla normativa e dai regolamenti interni;
- b) pregiudicare gli interessi dell'Ente Parco o nuocere alla sua immagine;
- c) proporre o promettere ovvero richiedere a terzi vantaggi di qualsiasi tipo e a qualunque titolo, avvalendosi della posizione di dipendente dell'Ente Parco;
- d) utilizzare i documenti, le informazioni e i dati, creati o gestiti per esigenze di lavoro, al fine di arrecare, direttamente o indirettamente, vantaggi per sé o per altri;
- e) usare a fini privati i beni e le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- f) promettere uno scambio di favori;
- g) diffondere informazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità dei colleghi;
- h) chiedere ed offrire raccomandazioni e presentazioni;
- i) anticipare il contenuto e l'esito di procedimenti;
- j) avvantaggiare o svantaggiare i concorrenti;
- k) facilitare terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici.

ARTICOLO 13 (COMPORTAMENTO IN SERVIZIO)

1. I dipendenti, nell'espletamento dei compiti istituzionali e dei poteri pubblici attribuiti, sono tenuti:

- a. a osservare i provvedimenti, i regolamenti e le disposizioni di servizio;
- b. ad assolvere con diligenza i compiti assegnati dal Direttore o dal Responsabile

dell'ufficio qualora individuato, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Ente Parco;

c. a svolgere l'attività che viene assegnata loro nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, senza ritardare né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza;

d. ad adottare comportamenti che assicurino il rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, riservatezza e, più in generale, di buon andamento della pubblica amministrazione;

e. nelle procedure concorsuali sia interne che esterne, nel rispetto del principio di par condicio tra i candidati, alla più scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, astenendosi dall'anticipare a chiunque informazioni di qualsiasi tipo di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio;

f. a rispettare sempre il segreto d'ufficio anche nelle comunicazioni con i colleghi, qualora le pratiche inerenti la propria attività contengano informazioni riservate;

g. a dare sollecita comunicazione al Direttore o al Responsabile dell'ufficio qualora individuato di ogni evento che li coinvolga direttamente e che possa avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro, segnalando situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica e psicologica, propria o di altri, verificatesi durante lo svolgimento del servizio;

h. a rispettare gli obblighi di servizio anche con riferimento all'orario di lavoro, adempiendo correttamente a quanto previsto per la rilevazione delle presenze, ivi incluso l'utilizzo di strumenti previsti per la prestazione lavorativa svolta da remoto;

i. a usufruire dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;

j. ad assicurare costantemente la massima collaborazione nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il clima di serenità e concordia nell'ambiente di lavoro;

k. a contrastare comportamenti riferibili a situazioni di mobbing e discriminazioni, favorendo l'inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;

l. ad accrescere il proprio aggiornamento professionale partecipando ai corsi di formazione obbligatori proposti dall'amministrazione con particolare riferimento alle materie di interesse dell'Ente Parco;

m. a osservare le disposizioni previste in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

n. a indossare durante l'orario di servizio e durante la permanenza nei locali dell'Amministrazione un abbigliamento consono al luogo di lavoro;

o. a partecipare attivamente alla riduzione dei consumi di materiali, al loro riciclo ed al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate al risparmio e all'efficienza energetica.

2. Il dipendente partecipa attivamente al programma di riduzione dei consumi improntando il proprio lavoro alla logica del risparmio e della ecosostenibilità, impegnandosi al rispetto dell'ambiente, uniformandosi alle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, utilizzando al meglio le risorse materiali messe a disposizione dall'Ente.

A tal fine, il dipendente pone in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi dei materiali:

- dovrà spegnere il PC non usato per un lungo periodo di tempo e a fine della giornata lavorativa, dovrà staccarne l'alimentazione;

- dovrà, alla fine dell'orario di lavoro, spegnere la stampante staccandola dall'alimentazione;
- dovrà spegnere le luci quando esce dall'ufficio e dagli ambienti comuni (ad esempio bagni, corridoi, scale, ecc);
- dovrà tenere la porta dell'ufficio chiusa in modo da non disperdere la climatizzazione dell'ambiente dove lavora;
- dovrà spegnere l'aria condizionata prima di uscire dall'ufficio;
- dovrà visualizzare sullo schermo l'anteprima di stampa per verificare se l'impaginazione e l'effetto visivo è quello desiderato; dovrà ridurre i margini della pagina e la dimensione del carattere e scegliere le opzioni fronte/retro; per la stampa di documenti interni dovrà preferibilmente utilizzare la modalità "più pagine nello stesso foglio";
- dovrà evitare di stampare più volte un documento ancora in lavorazione; a tal fine farà le modifiche sul video e segnerà i commenti in formato elettronico, utilizzando la funzione "Commento".

ARTICOLO 14 (UTILIZZO DELLE RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI)

1. I dipendenti sono tenuti ad operare con diligenza per la tutela dei beni dell'Ente Parco, materiali e immateriali, rispettando il decoro degli ambienti e utilizzando gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative nel rispetto della legge e delle condizioni previste. In caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate, essi ne danno immediata comunicazione al Direttore o al Responsabile dell'ufficio qualora individuato.
2. Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) utilizzare e custodire i beni affidati, adottando le cautele necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità;
 - b) evitare utilizzi impropri dei beni, servizi, infrastrutture, o locali dell'Ente Parco a fini privati o per scopi comunque incompatibili con l'interesse e le finalità istituzionali;
 - c) non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso della strumentazione e delle utenze di servizio assegnate.

ART. 15 (UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA)

1. Il dipendente deve utilizzare la strumentazione informatica assegnata (telefoni, computer, tablet, usb, accesso ad internet e simili) ed i software che vengono messi a sua disposizione dall'Ente Parco per l'esercizio esclusivo dell'attività lavorativa attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalle misure di sicurezza per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.
2. Il dipendente è responsabile della protezione e conservazione dei dati, compresi i codici di accesso a programmi e agli strumenti informatici avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, oltre che dell'utilizzo di tali strumenti che deve essere appropriato e conforme con i fini istituzionali.
3. In particolare:

- a) l'account di accesso alla rete e relativa password sono personali, non possono essere ceduti a terzi e devono essere custoditi in modo diligente; il titolare è pienamente responsabile di ogni suo uso o eventuale abuso;
 - b) l'accesso alle cartelle condivise e le operazioni al loro interno, compreso i dati digitali che vengono depositati o gestiti nelle stesse, devono avvenire con esclusivo riferimento alla propria attività di servizio e deve essere prestata particolare attenzione al rispetto alle eventuali direttive di gestione della cartella condivisa e all'inserimento e cancellazione modifica o spostamento dei file al suo interno;
 - c) è fatto divieto di divulgare notizie, dati, documenti dei quali si è venuti in possesso attraverso gli strumenti informatici dell'Ente e della cui natura pubblica non si è certi o archiviare dati e documenti relativi alla propria attività lavorativa su strumentazione informatica non fornita/autorizzata dall'Ente;
 - d) è vietato l'accesso ai contenuti non attinenti l'attività lavorativa e la loro diffusione;
 - e) l'accesso alle banche dati dell'Ente Parco è esclusivamente consentito per finalità istituzionali e per ragioni connesse alla propria attività di servizio; qualunque accesso per motivi extra-istituzionali costituisce un accesso non autorizzato.
4. I dipendenti segnalano, senza ritardo, al Direttore o al Responsabile dell'ufficio qualora individuato eventuali mal funzionamenti dalle risorse informatiche loro assegnate.
5. I dipendenti, anche qualora effettuino la prestazione lavorativa in modalità agile o da remoto, utilizzano le risorse informatiche nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Codice.

ART. 16 (COMPORTAMENTO NELL'USO DEI SOCIAL MEDIA)

1. Durante l'orario di lavoro e con i dispositivi forniti dall'Ente è vietato l'utilizzo di social network (Facebook, Twitter, ecc.) a tutti i dipendenti, salvo i casi autorizzati dal Direttore per fini istituzionali di comunicazione.
2. Il dipendente autorizzato dall'Ente accede ad un sito di social networking con un account istituzionale e agisce in nome e per conto dell'istituzione; si tratta di una prerogativa rimessa alla Direzione e ad eventuali funzioni da essa individuate in specifici casi. L'utente abilitato, per ragioni di sicurezza, deve accedere al profilo ufficiale per il tempo strettamente necessario alla pubblicazione degli aggiornamenti e deve essere evitata la navigazione su altri profili mentre si è connessi al profilo ufficiale, avendo cura di evitare l'attivazione di link pubblicati da utenti (followers) come commenti o contributi.
3. È ammesso l'accesso ai social network, a WhatsApp, alla e-mail privata, durante i momenti di pausa previsti dagli usi e dai contratti collettivi vigenti, esclusivamente attraverso i propri dispositivi personali e comunque mai attraverso i dispositivi forniti dall'Ente.

ARTICOLO 17 (UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA)

1. Il personale in servizio presso l'Ente Parco utilizza l'account di posta istituzionale unicamente per comunicazioni inerenti alla propria attività lavorativa. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. La casella di posta, assegnata dall'Ente Parco all'utente, è uno strumento di lavoro e non può essere utilizzato per comunicazioni di carattere personale, partecipazione a dibattiti o iscrizioni a mailing list.
2. Il linguaggio delle comunicazioni deve essere sempre rispettoso dei colleghi e delle reciproche posizioni istituzionali e non può contenere termini ingiuriosi, discriminatori che contribuiscano

a deteriorare il clima dell'Ente Parco.

3. Le comunicazioni devono essere indirizzate unicamente al personale coinvolto nelle attività oggetto del messaggio e le informazioni inerenti alle pratiche in corso dell'Ufficio di appartenenza possono essere divulgate soltanto al personale di altri Uffici se coinvolto nelle stesse attività, a meno che non sia stata fornita altra indicazione dal Direttore.
4. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione o che possano recare danno d'immagine all'Ente.

ARTICOLO 18 (RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE)

1. I dipendenti, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di cui dall'art. 12 del Codice generale, assumono un comportamento improntato alla massima cortesia e considerazione nei rapporti con il pubblico e garantiscono, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici, il rispetto di elevati standard comportamentali, organizzativi ed operativi, nonché dei tempi di definizione delle procedure indicati dalle normative vigenti.
2. I dipendenti, inoltre nei rapporti con il pubblico:
 - a. assicurano a chiunque la parità di trattamento, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
 - b. adottano tutte le iniziative necessarie per evitare problemi e disfunzioni nell'erogazione del servizio reso all'utente;
 - c. riscontrano con tempestività nel rispetto dei doveri di riservatezza e di segretezza le istanze ricevute ed assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con l'utenza;
 - d. si rivolgono agli interlocutori con un linguaggio chiaro e adeguato alle diverse tipologie di interlocutori, tenuto conto anche del fattore linguistico, evitando qualsiasi espressione irrispettosa o ingiustificatamente confidenziale, o, comunque, non adatta al servizio svolto;
 - e. prestano la massima collaborazione, qualora la richiesta del cittadino riguardi atti e dati soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 33/2013, nel reperimento e trasmissione ai referenti per la trasparenza della documentazione sottoposta all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale.
3. I dipendenti procedono ai pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture seguendo, di norma e salvo diversa disposizione espressa dal Direttore, l'ordine cronologico di accettazione delle fatture e nei tempi indicati dalle normative vigenti.
4. I dipendenti, nei rapporti con il pubblico, non pongono in essere comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'Ente Parco né usano in modo indebito la posizione che ricoprono.
5. I dipendenti che, sia nell'esercizio delle proprie funzioni, sia a titolo personale, vengano in possesso di informazioni riservate, di interesse istituzionale o soggettivo, sono tenuti a non divulgarle e a non utilizzarle, assumendo comportamenti volti alla riservatezza e alla tutela dell'interesse istituzionale.
6. I dipendenti si astengono dal diffondere e pubblicare con qualunque mezzo, anche tramite social network, notizie ed informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Con riguardo alle materie inerenti alle attività dell'Ente Parco, i dipendenti osservano le linee di comportamento sotto indicate:

- a. possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome e per conto dell'Ente Parco solo qualora espressamente autorizzati;
- b. nel caso in cui vengano contattati direttamente da giornalisti/organi di informazione, devono invitare gli interessati a trasmettere le richieste di informazioni o di dichiarazioni al Direttore.

ARTICOLO 19 (ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE)

1. I dipendenti possono svolgere attività extra istituzionali solo nei casi espressamente previsti dalla legge, o da altre fonti normative, anche interne, in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi al personale dipendente dell'Ente Parco, e previa autorizzazione. L'autorizzazione non è richiesta nei casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. 165/2001. In tali casi, l'inizio di tali attività è preceduto da una comunicazione di avvio nei confronti dell'amministrazione congiuntamente alla dichiarazione di assenza di cause anche potenziali di conflitto di interesse.
2. Lo svolgimento di attività extra istituzionali senza autorizzazione, fermo restando la responsabilità disciplinare, prevede l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001.
3. L'attività extra istituzionale deve essere svolta al di fuori della regolare prestazione lavorativa del dipendente, in presenza, in modalità agile o da remoto; non deve avere i caratteri della abitudine e professionalità e deve richiedere per sua natura un impegno limitato, in modo da non pregiudicare il regolare recupero psicofisico e lo svolgimento dei compiti assegnati.
4. I dipendenti, con riferimento alle pubblicazioni a titolo personale e alla partecipazione ad eventi e corsi di formazione, in qualità di relatore o docente, nelle materie di competenza dell'Ente Parco osservano le linee di comportamento di seguito indicate:
 - a. devono sempre comunicare, preventivamente, al Direttore del Parco la pubblicazione, a propria firma, di volumi, saggi e articoli sui mezzi di informazione inerenti i temi della trasformazione digitale e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente Parco. In ogni caso non è consentito citare l'Ente Parco o specifiche attività e progettualità alle quali l'Ente Parco lavora, se non espressamente autorizzati;
 - b. nel caso in cui vengano contattati direttamente, per la partecipazione in rappresentanza dell'Ente Parco, a convegni, seminari o corsi di formazione o altri eventi, devono comunicare agli organizzatori di inviare tale richiesta al Direttore del Parco.
5. In caso di partecipazione, a titolo personale, a convegni, seminari e corsi di formazione o altri eventi, in qualità di relatore o docente nelle materie di competenza dell'Ente Parco, i dipendenti possono rendere nota la propria appartenenza all'Ente Parco soltanto se preventivamente autorizzati dall'amministrazione. La partecipazione a tali eventi non deve essere incompatibile con le esigenze dell'ufficio e deve essere autorizzata, se prevista durante l'orario di servizio, secondo i regolamenti o le comunicazioni di servizio dell'Ente Parco.

ARTICOLO 20 (DISPOSIZIONI PER IL DIRETTORE)

1. Le norme del presente articolo si applicano ai Direttori dell'Ente Parco, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice.
2. Il Direttore osserva le regole generali in materia di incompatibilità stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e le specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

3. Il Direttore, prima di assumere l'incarico conferito, comunica all'Ente Parco le eventuali partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che è chiamato a svolgere; dichiara, altresì, se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che svolgano attività politiche, professionali o economiche interessate dalle decisioni o dalle attività inerenti all'incarico. Le predette comunicazioni sono rese mediante dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il Direttore svolge con diligenza le funzioni assegnate, persegue gli obiettivi adottando un comportamento organizzativo commisurato agli obiettivi da perseguire ed esercita con correttezza e lealtà il potere discrezionale proprio del ruolo assegnato, astenendosi dall'assumere provvedimenti o decisioni lesive nei confronti dei suoi collaboratori.
5. Il Direttore assicura che i compiti vengano equamente distribuiti tra il personale in considerazione delle relative capacità, attitudini e professionalità e nel rispetto dei criteri di rotazione previsti dalla vigente normativa, evitando, altresì, disparità dovute anche alla negligenza degli altri collaboratori.
6. Il Direttore svolge la valutazione del personale con imparzialità, rispetta il principio di differenziazione dei giudizi e comunica i risultati della valutazione agli interessati; adegua i meccanismi di valutazione alla specificità del lavoro agile e da remoto, in accordo con la disciplina vigente, tenendo, altresì, conto del raggiungimento dei risultati e dei comportamenti organizzativi dei dipendenti.
7. Il Direttore vigila affinché il personale svolga l'attività da esso assegnata con impegno e senso di responsabilità, così da garantire la qualità dei servizi resi e il buon nome dell'Ente Parco.
8. Il Direttore verifica che:
 - a) i permessi di astensione dal lavoro comunque denominati vengano correttamente fruiti dai dipendenti nel rispetto della normativa, dei regolamenti e dei contratti collettivi, adottando gli opportuni provvedimenti anche di natura disciplinare in caso di violazioni;
 - b) il materiale e le attrezzature in dotazione alla struttura di cui è responsabile, nonché i servizi telematici e telefonici, vengano utilizzati in modo appropriato;
 - c) i sistemi di rilevazione automatica delle presenze vengano utilizzati in maniera corretta da parte del personale.
9. Il Direttore, in accordo con la disciplina vigente in materia, con riferimento allo svolgimento delle attività in condizione di lavoro agile e da remoto:
 - a) individua le attività compatibili, anche mediante una mappatura dei processi espletabili da remoto che tenga conto delle caratteristiche e del grado di mobilità di ciascuna attività, coinvolgendo il personale interessato;
 - b) concorre all'individuazione del personale (lavoratori fragili) da avviare a tale modalità di lavoro, organizzando per esso una programmazione delle priorità e degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, e verificando il conseguimento degli stessi;
 - c) assicura che i dipendenti che rendono la propria prestazione secondo tale modalità non subiscano penalizzazioni a causa di tale condizione lavorativa, ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e adottano le soluzioni organizzative necessarie ad agevolare il loro costante coinvolgimento nelle attività lavorative e la partecipazione alle attività di formazione;
 - d) valuta l'eventuale assegnazione di mansioni ai dipendenti disabili o fragili che possono essere svolte secondo tale modalità, purché compatibili con il loro inquadramento contrattuale, onde facilitare loro l'accesso a tale condizione lavorativa.

10. Nell'ambito del proprio potere autorizzatorio, il Direttore osserva le regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro e vigila sul loro rispetto da parte dei propri collaboratori.

11. Qualora si trovi nelle situazioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 14 del Codice generale, il Direttore si astiene da qualsiasi attività negoziale, tecnica ed amministrativa intrapresa o da intraprendere con soggetti privati; in tali situazioni, i provvedimenti di competenza del Direttore vengono delegati, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'Ufficio interessato a tale provvedimento.

12. I comportamenti del Direttore in violazione del presente Codice sono considerati ai fini della valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai responsabili di posizione organizzativa.

ARTICOLO 21 (CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI)

1. I dipendenti che svolgono attività lavorative direttamente o indirettamente finalizzate al perfezionamento dei procedimenti di scelta del contraente, di sottoscrizione di atti contrattuali e di atti negoziali dell'Ente Parco:

a) operano per favorire la massima partecipazione possibile alle procedure di scelta del contraente, garantendo la parità di trattamento, astenendosi dal compiere atti arbitrari e divulgare informazioni che possano produrre effetti negativi nei confronti di soggetti pubblici e privati in ambito negoziale, nonché astenendosi da qualsiasi trattamento preferenziale;

b) contribuiscono responsabilmente all'applicazione della normativa tesa a favorire il principio di concorrenza tra gli operatori economici;

c) segnalano, attraverso gli strumenti predisposti dall'amministrazione, eventuali favoritismi, comportamenti collusivi, anche solo potenziali, nonché ogni altro comportamento non conforme alla normativa vigente, alle procedure e ai regolamenti interni dell'Ente Parco in materia di appalti e contratti pubblici, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività;

d) si astengono dal divulgare e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispongono per motivi di ufficio;

e) si attengono al rispetto della normativa, dei regolamenti e delle procedure interne in materia di trasparenza e tracciabilità degli atti negoziali, anche in conformità alle indicazioni previste dal PTPCT dell'Ente Parco;

f) hanno l'obbligo di non ricorrere alla mediazione di terzi, di non corrispondere o promettere alcuna utilità a titolo di intermediazione e di non facilitare la conclusione e l'esecuzione del contratto;

g) si astengono dal partecipare a procedimenti di appalto, fornitura di beni, lavori o servizi, con soggetti pubblici o privati con i quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, nonché dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, ad eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile;

h) informano immediatamente, per iscritto, il Direttore, nel caso in cui ricevano, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali, pressioni, intimidazioni, minacce, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello di propri collaboratori o colleghi.

ARTICOLO 22 (RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE)

1. La violazione dei doveri contenuti nel Codice generale e nel presente Codice, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), è fonte di responsabilità disciplinare e può rilevare altresì ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, allorché sia collegata alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare, da irrogare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la violazione è valutata in ogni singolo caso tenendo conto della gravità del comportamento e dell'entità del pregiudizio, anche non patrimoniale, arrecato all'immagine dell'Ente Parco.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui al Codice generale. Gravi o reiterate violazioni del presente Codice possono comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nei casi indicati dall'art. 55 quater comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.
4. Coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero per i quali sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio, per procedimenti penali, sono tenuti a renderne comunicazione al Direttore.
5. Le violazioni del Codice, accertate e sanzionate sono considerate ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, e possono incidere sull'attribuzione della premialità.

ARTICOLO 23 (MONITORAGGIO E VIGILANZA. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. L'aggiornamento del Codice è a cura del RPCT che ne cura la diffusione ed effettua il monitoraggio annuale delle violazioni accertate e sanzionate dei dipendenti in raccordo con l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), il quale provvede alla raccolta dei casi delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in materia di tutela dell'identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari. Il RPCT, inoltre, assicura la tutela della riservatezza delle segnalazioni effettuate dai soggetti previsti dall'art. 54 bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001.
2. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati sul sito dell'Ente Parco e assumono rilievo ai fini dell'aggiornamento del PTPCT e dello stesso Codice.
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 1, 55-bis, comma 9-ter, e 55-sexies, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, la violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni in materia di monitoraggio e applicazione del presente Codice, ovvero il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, costituisce illecito disciplinare in capo al Direttore, preposto alla loro applicazione e comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'55-sexies, comma 3, del medesimo d.lgs. 165 del 2001. La vigilanza sull'applicazione del presente Codice è affidata al Direttore, al RPCT qualora diverso dal Direttore, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,

lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

4. Il Direttore esercita il controllo sul rispetto del Codice da parte dei dipendenti.
5. Il Direttore attiva le azioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità, in conformità a quanto previsto all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, dandone comunicazione all'Ufficio procedimenti disciplinari. Egli, inoltre, segnala tempestivamente all'Ufficio procedimenti disciplinari i casi di violazione del Codice per i quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale.
6. L'Ufficio procedimenti disciplinari esamina le segnalazioni di violazione del Codice e attiva il procedimento in contraddittorio con i dipendenti, secondo quanto previsto all'art. 55-bis del d.lgs.165/2001.
7. In caso di violazione dei doveri di comportamento da parte dei collaboratori o consulenti, l'Ufficio procedimenti disciplinari procede all'accertamento, in contraddittorio con l'interessato, e alla comunicazione al soggetto conferente l'incarico, ai fini della valutazione e dell'eventuale risoluzione del contratto.
8. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel PTPCT adottato dall'Ente Parco.
9. L'Ente Parco provvede a rendere pubblici i canali di comunicazione e le modalità per effettuare le segnalazioni di cui all'art. 55 bis del d. lgs. 165/2001.

ARTICOLO 24 (STRUMENTI DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DI FORMAZIONE)

1. Nell'ambito della pianificazione formativa annuale, in coerenza con quanto previsto nel PTPCT e nel PIAO anche in materia di trasparenza e integrità, sono predisposte e realizzate adeguate iniziative di formazione, diffusione e confronto con il personale, allo scopo di assicurare la corretta comprensione dei contenuti del Codice.
2. Le attività formative di cui al presente articolo sono finalizzate a sensibilizzare i dipendenti sui rischi di corruzione inerenti all'esercizio delle loro funzioni e a garantire un aggiornamento sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in materia di trasparenza e integrità e di inclusione nei luoghi di lavoro; esse inoltre prevedono la discussione di casi concreti e l'esame dei dilemmi etici che possono derivare da specifiche circostanze, nonché la trattazione dei conflitti di interesse.
3. Le iniziative formative sono realizzate mediante strumenti e canali differenziati in base al ruolo e alla responsabilità dei destinatari, tenuto conto del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione; i corsi di formazione rivolti al personale di nuova assunzione dedicano un apposito modulo ai contenuti del Codice.
4. I dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione vengono avviati prioritariamente alle iniziative annuali di formazione, anche specifiche e settoriali, sui temi dell'etica e della legalità. La partecipazione a tali corsi rappresenta un'attività obbligatoria e la mancata partecipazione deve essere adeguatamente motivata.
5. In sede di programmazione annuale delle attività formative aventi ad oggetto il presente Codice, si tiene conto delle proposte formulate dai dipendenti su argomenti correlati alle proprie attività.

6. Il Direttore, oltre a promuovere la conoscenza dei contenuti del presente Codice da parte del personale dell'Ente Parco e a vigilare sulla comprensione e applicazione di tali contenuti, organizza, di propria iniziativa o su richiesta del personale, momenti di confronto e discussione sui temi richiamati dal Codice stesso.

ARTICOLO 25 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Parco e si intende abrogato il Codice di comportamento precedentemente in vigore, approvato con deliberazione n. 3/2015.

2. Il Codice è soggetto agli aggiornamenti periodici previsti dalla normativa e dai regolamenti in materia; può essere altresì integrato da linee guida governative eventualmente emanate in ragione di specifiche esigenze organizzative da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. L'Ente Parco garantisce la più ampia diffusione del presente Codice nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle disposizioni ivi contenute, così come definiti nell'art. 2.

4. A tal fine il RPCT assicura:

a) la pubblicazione del presente Codice, nonché i futuri aggiornamenti, sul sito Istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente";

b) la trasmissione di copia del Codice a tutti i dipendenti e a tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo, anche professionale, con l'Ente Parco, nonché agli ulteriori soggetti di indicati nell'articolo 2, comma 3, del Codice generale.